

PDF Eraser Free



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Giacinto Bisogni	Presidente
Dott. Luigi Abete	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - rel.
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Paolo Catalozzi	Consigliere

Oggetto

PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Ud. 22/09/2023 CC
Cron.
R.G.N. 8565/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 8565/2022 r.g. proposto da:

... rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Riccardo Campochiaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania, al Viale Alcide De Gasperi n. 29.

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*.- **intimato** -avverso la sentenza, n. cron. 193/2022, della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, pubblicata in data 01/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/09/2023 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA



PDF Eraser Free

armato interno nella regione della Casamance il quale si protrae da oltre trent'anni tra gli indipendentisti, con saldo radicamento nel territorio e organizzazione militare, e le forze governative. Tale conflitto, seppur reputato "a bassa intensità", non può considerarsi sopito, permanendo invece una situazione politico-sociale estremamente precaria ed ancora caratterizzata da scontri armati che non consente di escludere, in caso di rientro forzato, un rischio effettivo di "danno grave" da violenza indiscriminata diffusa nel senso indicato dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007;

II) «Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286/98, art. 5, comma 6, ed omesso esame su un fatto decisivo del giudizio in relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di non aver tenuto in considerazione i numerosi elementi di vulnerabilità riscontrabili nelle dichiarazioni del ricorrente e descritti nel giudizio *a quo*.

2. Allo scrutinio del primo motivo giova premettere che, come opportunamente puntualizzato dalla qui condivisa Cass. n. 25500 del 2022, l'obbligo di «cooperazione istruttoria» del giudice concerne l'acquisizione di informazioni sul Paese di origine del richiedente, in acronimo COI («Country of origin information»), che sono elaborate sulla base dei dati forniti dalle agenzie delle organizzazioni, nazionali e internazionali, che si occupano di rifugiati e di asilo (come l'UNHCR e l'EASO) e di altri enti che si occupano di diritti umani, e da questi rese pubbliche con la redazione di *reports* diffusi tramite appositi portali (ad esempio: *Refworld*, *Ecoi.net*, *EASO COI portal*), ovvero tramite i siti *internet* dei suddetti enti, o ancora con il metodo tradizionale della stampa e diffusione dei *reports*, oppure, secondo la giurisprudenza di questa Corte (*cf.* Cass. nn. 13449 del 2019; 13253 del 2020), anche tramite i siti *internet* delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale.

2.1. Come sottolineato dalla dottrina, nel processo di protezione internazionale l'acquisizione delle COI non rientra nello schema processuale dell'art. 738 cod. proc. civ., poiché si tratta di notizie di carattere generale, che descrivono la situazione sociale, politica, economica e legislativa di un determinato Paese, utilizzabili in più processi e fornite da soggetti che



PDF Eraser Free

svolgono il compito di raccolta dati ed informazioni per doveri istituzionali o statutari e che rendono pubbliche le notizie raccolte.

2.1.1. L'acquisizione della «*prova*» sulla situazione del Paese di origine avviene, quindi, con modalità del tutto peculiari, perché le informazioni non sono tratte dalla scienza privata della «*persona informata sui fatti*» che compare in udienza o relaziona per iscritto in contraddittorio tra le parti, e la fonte, cioè la persona o l'ente che fornisce le informazioni, non compare in udienza a testimoniare, ma le informazioni sono veicolate tramite mezzi di diffusione di massa. Ne consegue la necessità di un controllo sull'accuratezza della metodologia di ricerca ed elaborazione dei dati, finalizzato a che gli stessi siano il più possibile attendibili, pertinenti e aggiornati.

2.1.2. Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle «*fonti informative privilegiate*» garantisce la pubblicità e la trasparenza della veicolazione dei suddetti dati, con le ricordate connotazioni, e, dunque, il rispetto del principio della parità delle armi nel processo, rispetto a questo particolare strumento istruttorio. Chiara, infatti, è la distinzione tra l'informazione (COI) e la fonte da cui è prodotta o promana e l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice è adempiuto se l'informazione introdotta nel processo è pubblica, trasparente, aggiornata e verificabile. Pertanto: a) se il fatto congruamente allegato è la situazione di violenza indiscriminata di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 e la provenienza del richiedente da un determinato Paese è sufficientemente accertata, le COI si utilizzano come prova diretta della suddetta situazione; b) si tratta di un'indagine fattuale, all'esito della quale il giudice esprime una valutazione che appartiene al merito della controversia, e le informazioni sul Paese d'origine, acquisite tramite le modalità previste dalla legge, non possono essere inquadrate nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione (così condivisibilmente Cass. n. 11096 del 2019); c) la struttura e la funzione del giudizio di cassazione non tollerano l'ampliamento del perimetro fattuale rispetto a quello dei giudizi di merito e, dunque, l'indagine sull'effettiva



PDF Eraser Free

esistenza e sul concreto contenuto delle fonti informative alternative, non indicate dal ricorrente nei precedenti gradi, esula dal controllo demandato alla Corte di cassazione; d) stante il limite invalicabile dell'art. 372 cod. proc. civ., è inammissibile la produzione nel giudizio di cassazione di documenti (*reports*) sulla situazione del Paese di origine che non siano stati prodotti dal ricorrente, oppure che non siano stati dallo stesso indicati nei giudizi di merito, e ciò quale necessario corollario delle puntualizzazioni *sub a), b) e c)*.

2.2. L'analisi deve ora spostarsi sul vizio di attività del giudice e sulle modalità della sua deducibilità nel giudizio di cassazione e prendere in diretta considerazione l'onere per il ricorrente di dimostrazione del pregiudizio concretamente subito.

2.2.1. In proposito, è opportuno rimarcare che: a) come ancora ricordato dalla menzionata Cass. n. 25500 del 2022, la tutela ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, e, quindi, la regola di diritto sostanziale, si realizza mediante l'attività di accertamento ufficioso della situazione di violenza indiscriminata, ostativa al rimpatrio del cittadino straniero; ove mancasse totalmente detto accertamento (da eseguire necessariamente con le note modalità di legge) il *decisum* non avrebbe contenuto, nel senso che l'inadempimento del dovere di attività del giudice si ripercuoterebbe necessariamente sul contenuto della decisione, «*mutilata del necessario accertamento sulle questioni efficacemente innescate dall'allegazione del richiedente asilo*» (cfr. pag. 19 della citata Cass. n. 25500 del 2022); b) l'istruttoria ufficiosa, ossia l'attività del giudice, è inscindibilmente collegata e funzionale allo scopo di «*conoscenza*» della situazione del Paese di origine - e, in particolare, di una situazione di violenza indiscriminata - e senza la «*conoscenza*» non vi può essere, in radice, la tutela del diritto fondamentale in gioco; c) l'*error in procedendo* (vizio di attività) si traduce, pertanto, automaticamente in *vulnus*, in quanto è immediatamente lesivo della piena effettività della difesa del richiedente, non onerato di alcuna prova dell'anzidetta situazione proprio perché compete al giudice accertarla, nonché è lesivo dell'effettività del ricorso ex art. 13 CEDU e art. 46 Dir. 2013/32/UE, effettività, per l'appunto, garantita mediante l'attività di ricerca di



PDF Eraser Free

informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione.

2.3. Il Collegio, infine, intende dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

2.3.1. Occorre ribadire, infatti, che il ricorso per cassazione, pur avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e pur dovendo essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non richiede la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, è sufficiente che l'illustrazione del motivo abbia un contenuto univoco che renda chiaramente riconducibile la censura ad una delle cinque ragioni di impugnazione di cui alla citata norma (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25500 del 2022; Cass. n. 10862 del 2018; Cass. n. 26310 del 2017; Cass. n. 25557 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014).

2.4. Fermo quanto precede, va rimarcato, poi, l'argomentare della già citata Cass. n. 25500 del 2022 laddove ha opinato che *«l'obbligo di cooperazione istruttoria è posto dall'ordinamento europeo a carico degli Stati membri, e non solo delle Autorità giudiziarie che in essi vi operano: gli Stati membri devono provvedere "affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame" (art. 4 Direttiva 2011/95/CE). La Direttiva impone, poi, allo Stato membro, in cooperazione con il richiedente, di esaminare tutti gli elementi significativi della domanda, indicati "nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché*



PDF Eraser Free

i motivi della sua domanda di protezione internazionale". L'art. 10 della Direttiva 2013/32/UE, nel fissare i criteri applicabili all'esame delle domande, ribadisce il compito degli Stati di garantirne un congruo esame da parte dell'autorità accertante, alle quali deve garantire che "pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito". Come già evidenziato, tali principi sono stati tradotti nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, con disciplina richiamata dagli artt. 35-bis, comma 9, e dall'art. 27, comma 1-bis, dello stesso decreto, quanto alla fase giurisdizionale, e, nel rispetto della normativa eurounitaria, il legislatore nazionale ha "separato" gli oneri di allegazione e prova relativi ai procedimenti di protezione internazionale, gravando l'Autorità statale del compito di procurare informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del Paese di provenienza ed eventualmente di quelli di transito. A ciò va aggiunto, come ben sottolineato dalla dottrina, che l'attività di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione è momento essenziale di quell'approfondito e completo esame della domanda che garantisce anche l'effettività del ricorso imposta dall'art. 13 CEDU e dall'art. 46 della Dir. UE 2013/32, sicché il diritto a un ricorso effettivo contribuisce a determinare il contenuto del dovere di cooperazione del giudice, avuto, altresì, riguardo alle ulteriori dirimenti considerazioni che si verte in tema di tutela di diritti fondamentali della persona e che la verifica officiosa circa la sussistenza di un rischio derivante da violenza indiscriminata in zona di conflitto armato interno è collegata strettamente al divieto di respingimento».

2.5. Ribadita, dunque, la necessità di una interpretazione orientata in armonia con il diritto dell'Unione europea e i principi dettati dalla CEDU, occorre differenziare la svariata casistica oggetto di scrutinio, perché il vizio di attività del giudice, ossia l'inadempimento dell'obbligo di cooperazione



PDF Eraser Free

istruttoria, potrà consistere in un difetto totale o parziale dell'accertamento ufficioso e occorrerà valutarne l'incidenza sul pregiudizio concreto che ne consegue sul diritto di difesa del ricorrente e sul suo diritto all'effettività della tutela. Di conseguenza, dovendo stabilirsi in quali ipotesi il pregiudizio potrà considerarsi *in re ipsa* e in quali, invece, necessiti di idonea dimostrazione, l'onere di deducibilità del vizio da parte del richiedente ricorrente in cassazione si connoterà in modo differenziato a seconda delle varie ipotesi di disamina.

2.5.1. La fattispecie che concretamente rileva in questa sede - stante il tenore letterale delle pag. 3-4 della sentenza impugnata, riguardanti l'accertamento, come effettuato dalla corte distrettuale, circa l'insussistenza in Senegal, Regione della Casamance, da cui proviene l'istante, di una situazione di violenza diffusa ed incontrollabile - appare essere quella del difetto parziale di accertamento istruttorio ufficioso e, in particolare, quella della citazione *lato sensu* incompleta delle fonti consultate.

2.5.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell'informazione da essa tratta, nonché la data o l'anno di pubblicazione e l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 7874 del 2023; Cass. n. 1777 del 2021; Cass. n. 7105 del 2021; Cass. n. 29147 del 2020; Cass. n. 22232 del 2020; Cass. n. 13255 del 2020; Cass. nn. 9230-9231 del 2020; Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 11312 del 2019). Ciò condurrebbe a ritenere viziata per violazione di legge e mancata cooperazione istruttoria la pronuncia con cui il giudice, pur avendo acquisito d'ufficio informazioni e avendo citato la fonte consultata, abbia ommesso la citazione completa del documento consultato (non indicando cioè la data o l'esatto link di riferimento).

2.5.3. Ritiene il Collegio, tuttavia, che tale soluzione sia troppo rigorosa e necessiti di un temperamento. Si può escludere, infatti, il vizio di violazione



PDF Eraser Free

di legge in caso di consultazione di fonti tipizzate ex art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008 (*«informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa»*) non debitamente citate con indicazione degli estremi e della data, potendosi presumere, in difetto di elementi di segno diverso, che si tratti delle più recenti e aggiornate, pubblicamente consultabili.

2.5.4. Si può presuntivamente ritenere, quindi, dissentendo dalla giurisprudenza indicata ed in continuità con quanto sancito da Cass. n. 25500 del 2022 (*cf.* pag. 26 e ss.), che il riferimento alle fonti tipizzate, in difetto di contraria dimostrazione, sia alla più recente edizione on line delle informazioni divulgate da quella fonte e che sia altresì pertinente e specifico. Occorre ribadire il principio, sottolineato in dottrina, che la pubblicità e la trasparenza delle informazioni e delle loro fonti, nonché della metodologia di ricerca ed elaborazione, è essenziale per un corretto ingresso di questo particolare strumento nel processo. Della peculiare natura delle COI e della loro pubblicità si deve tenere conto anche al fine di valutare se, come e quando la loro acquisizione rispetti il principio della «parità delle armi» nel processo. La circostanza che le COI sono fornite ed elaborate non solo da agenzie istituzionali ma anche da organizzazioni indipendenti e che sono di pubblico accesso è già di per sé una garanzia che tutte le parti sono poste sullo stesso piano, quanto all'accessibilità di una pluralità di informazioni, e hanno le stesse possibilità di sostenere e difendere le proprie posizioni. La difesa, infatti, può accedere alle stesse informazioni che utilizzano la pubblica amministrazione ed il giudice: nel processo di protezione internazionale il contenuto delle informazioni non è svelato per la prima volta nel processo, perché è già noto o conoscibile, con tutto ciò che ne consegue, sotto il versante processuale, del pregiudizio derivato dal vizio di attività del giudice, solo parziale, e relativi oneri di deducibilità.



PDF Eraser Free

2.5.5. Nello specifico, poiché la «*parità delle armi*» è garantita dalla pubblicità e trasparenza delle fonti tipizzate e tanto determina l'impossibilità di configurare il pregiudizio *in re ipsa* ed il *vulnus* automatico del diritto di difesa, il richiedente ricorrente per cassazione, nel censurare la decisione, sarà onerato di dare atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni erranee, oppure non più attuali oppure non pertinenti e specifiche, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte e allegate nei giudizi di merito.

2.5.6. Occorre ribadire, anche a questo proposito, che in nessun caso è consentito al ricorrente fondare la denuncia di vizio motivazionale sulla base di documenti non sottoposti al giudice del merito e prodotti la prima volta in sede di giudizio di cassazione, a ciò ostando la struttura e la funzione del giudizio di legittimità ed il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ..

2.5.7. In questa ipotesi, pertanto, la doglianza può essere proposta a titolo di vizio motivazionale da far valere ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e quindi nei limiti attualmente consentiti del c.d. «*minimo costituzionale*» e dell'omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti.

2.5.8. In caso di consultazione (e successiva loro citazione in modo incompleto) di fonti atipiche, sia pur equipollenti, invece, poiché non ricorre la stessa garanzia di pubblicità e trasparenza che consente la contestuale salvaguardia del diritto di difesa, la soluzione sarà opposta, ossia dovrà ritenersi sussistente la citata violazione di legge ed il *vulnus* automaticamente prodottosi, senza onere per il richiedente ricorrente per cassazione di deducibilità del pregiudizio concreto derivato nei termini precisati.

2.5.9. Alle medesime conclusioni, per coerenza argomentativa, dovrà pervenirsi qualora la censura riguardi la non attualità delle fonti indicate nel provvedimento impugnato, ove la data, pur se non prossima a quella della decisione, sia stata indicata. Anche tale ipotesi è inquadrabile nel novero di quelle con citazione delle fonti informative *lato sensu* incompleta, perché difetta della precisazione della non variazione all'attualità della situazione descritta; si deve di conseguenza presumere, in difetto di dimostrazione



PDF Eraser Free

contraria, che la situazione descritta dal giudice in base a informazioni acquisite dalle fonti tipizzate sia rimasta la medesima alla data della decisione, mentre la soluzione sarà opposta, nei termini precisati, se è atipica la fonte richiamata nel provvedimento impugnato.

2.6. Alla stregua delle considerazioni suesposte, va scrutinato il primo motivo di ricorso che si rivela inammissibile.

2.6.1. Invero, la corte etnea ha negato la sussistenza in Senegal, Regione della Casamance, da cui proviene l'istante, di una situazione di violenza diffusa ed incontrollabile utilizzando non solo fonti cd. tipiche ("*più recenti rapporti Easo*", privi di altre indicazioni, ma da presumersi riferiti, giusta quanto si è detto in precedenza, a quelli più recenti consultabili on line dalla corte distrettuale) ma anche atipiche compiutamente indicate (*cf.* il riferimento alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 2021).

2.6.2. Ne consegue, allora, da un lato, che la pur rinvenibile menzione, nella sentenza oggi impugnata, di altre fonti atipiche (articoli di stampa) privi di puntuali loro riferimenti temporali si rivela sostanzialmente influente; dall'altro, che nemmeno è dato sapere se le diverse fonti oggi invocate dal *report Amnesty International*, relativo all'anno 2020 e pubblicato il 7 aprile 2021; *report* annuale del 2020 del Dipartimento di Stato americano) siano state effettivamente sottoposte all'attenzione della corte di merito, dovendosi qui ricordare che, come si è già detto in precedenza: *i*) la struttura e la funzione del giudizio di cassazione non tollerano l'ampliamento del perimetro fattuale rispetto a quello dei giudizi di merito e, dunque, l'indagine sull'effettiva esistenza e sul concreto contenuto delle fonti informative alternative, non indicate dal ricorrente nei precedenti gradi, esula dal controllo demandato alla Corte di cassazione; *ii*) stante il limite invalicabile dell'art. 372 cod. proc. civ., è inammissibile la produzione nel giudizio di cassazione di documenti (*reports*) sulla situazione del Paese di origine che non siano stati prodotti dal ricorrente, oppure che non siano stati dallo stesso indicati nei giudizi di merito.

2.6.3. In definitiva, la censura in esame intende contrapporre alla complessiva ponderazione compiuta, sul punto, dalla corte distrettuale, una



PDF Eraser Free

diversa, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mostrando, così, di non considerare che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie e che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023).

3. Il secondo motivo di ricorso, infine, si rivela in parte infondato ed in parte inammissibile.

3.1. È infondato, giusta quanto si è detto con riguardo al motivo precedente, laddove lamenta l'asserita la mancata valutazione della presenza di una situazione di conflitto armato interno nella regione di provenienza del ricorrente.

3.2. È inammissibile, invece, laddove ascrive alla corte territoriale di non aver valutato «due importanti fattori di vulnerabilità quali la minore età del richiedente al momento dell'espatrio e il periodo di carcerazione patito dallo stesso durante la permanenza in Libia».

3.2.1. La doglianza, infatti, mostra di non tenere in alcun conto la complessiva affermazione della menzionata corte secondo cui: i) «[...] dalle citate fonti più recenti, non emerge la compromissione dei diritti umani fondamentali nella zona di provenienza del Paese» del _____ ii) «[...] non risulta che l'appellante sia esposto a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, quali la salute o l'età, oppure per



PDF Eraser Free

ragioni oggettive connesse alla situazione sociale, economica, politica e umanitaria in cui si trova il Paese di provenienza del richiedente, di cui si è già trattato in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria; né, per il vero, il ricorrente deduce qualcosa in ordine al proprio inserimento sociale, economico e culturale in Italia, non risultando agli atti né esperienze lavorative, nemmeno a tempo determinato, né attività formative, quali l'apprendimento della lingua italiana, né altri dati, come l'appartenenza a realtà associative o relazioni meritevoli di tutela, in grado di provare che il rimpatrio nel Paese d'origine comporti una lesione dell'art. 8 Convenzione EDU sulla protezione della vita privata e familiare. Giova inoltre rilevare che, alla data attuale, nessun rilievo, ai fini in esame, può attribuirsi alla circostanza, invocata dalla difesa, che il ricorrente, prima di venire in Italia, sia stato in Libia, in un periodo cronologico successivo all'emergenza umanitaria [...]. A distanza di anni, in mancanza di specifici elementi di segno contrario che evidenzino, ad oggi, una particolare situazione fisica o psichica, l'eventuale situazione di vulnerabilità del ricorrente - legata al trauma subito - deve ritenersi superata [...]».

3.2.2. E' evidente, dunque, che la corte distrettuale ha ritenuto non allegate, ancor prima che indimostrate, condizioni di vulnerabilità dell'odierno ricorrente ed ha parimenti escluso, sempre per carenza di allegazione di concreti, corrispondenti elementi di valutazione, la configurabilità di una sua avvenuta sufficiente integrazione, ovvero di un radicamento affettivo, sul territorio nazionale, sicché il rientro in Senegal non l'avrebbe esposto ad una situazione di particolare vulnerabilità e fragilità.

3.2.3. A fronte di un siffatto *iter* argomentativo, assolutamente coerente con i principi ribaditi da Cass., SU, n. 24413 del 2021 (nonché, in senso sostanzialmente conforme, *ex aliis*, le successive Cass. n. 465 del 2022; Cass. n. 5467 del 2022; Cass. n. 35652 del 2022), le odierne argomentazioni (peraltro affatto generiche) del _____ i risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice *a quo*, mostrando, così, nuovamente di non considerare che - come si è già detto nel precedente § 2.6.3. - il giudizio di legittimità non può essere



PDF Eraser Free

surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. la giurisprudenza lì richiamata).

4. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell'Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre *«spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»*.

4.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.



PDF Eraser Free

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 settembre 2023.

Il Presidente

Dott. Giacinto Bisogni

